TRIBUNALE DI LECCE
- Ufficio del Giudice Tutelare -

n. 2021 V.G.

Il Tribunale, II Sezione Civile, composto dai Magistrati

dr.ssa Annafrancesca Capone - presidente est. -

dr. Gianluca Fiorella - giudice –

dr.ssa Agnese Di Battista - giudice -

- **letto** il ricorso depositato da la quale ha dedotto: a) che, con sentenza n. /2019, è stata pronunciata la sua separazione personale da ed è stato previsto un contributo, a carico di quest'ultimo, per il mantenimento della figlia a, di € 150,00, oltre alla metà delle spese straordinarie; b) che, con precetto notificato il 18.06.2019, il è stato invitato e diffidato a corrispondere l'importo di € 3.350,00 quale mantenimento per la figlia da agosto 2017 a giugno 2019, al netto di un acconto di € 100,00, oltre al rimborso della somma di € 200,00 pari alla metà delle spese straordinarie sostenute; c) che, con successiva raccomandata del luglio 2021, è stato chiesto il pagamento della somma di € 7.100,00 come arretrati da agosto 2017 a luglio 2021, senza alcun esito; d) che il a è proprietario di un immobile a alla Via la n. e percepisce il reddito di cittadinanza; e) che vi sono i presupposti per l'ordine al terzo (considerato che il reddito di cittadinanza può essere utilizzato per i bisogni primari delle persone di cui il titolare si deve occupare e che la natura alimentare dell'assegno di mantenimento per i figli rende inapplicabili le limitazioni riguardanti la pignorabilità degli stipendi); f) che vi sono anche i presupposti per il sequestro ex art. 156, c. 6 c.c.;
- **atteso** che la ricorrente ha concluso chiedendo di ordinare all'INPS di versare direttamente a lei l'importo dovuto come contributo per il mantenimento della figlia, nonché di autorizzare il sequestro della piena proprietà dell'immobile sito in in Via n. fino alla concorrenza della somma ritenuta di giustizia; con vittoria di spese e competenze di causa;
- **considerato** che il resistente, costituendosi in giudizio, ha dedotto di non essere debitore di alcunché avendo già versato € 13.000,00 in conto dei futuri oneri di mantenimento quando ha venduto un immobile proveniente dall'eredità paterna; ha sostenuto l'impignorabilità del reddito di cittadinanza;
- **considerato** che il resistente ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso introduttivo, con vittoria di spese e competenze di causa;

- **ascoltate** le parti all'udienza odierna dinanzi al giudice relatore;
- **sentito** il giudice relatore;

osserva

Innanzitutto, va rilevato come la ricostruzione temporale dei fatti rappresentati dalle parti consenta di affermare che l'obbligo del di versare il contributo per il mantenimento della figlia sia sussistente.

L'ordinanza presidenziale nel giudizio di separazione è stata emessa a luglio 2017 ed ha previsto l'obbligo del di versare € 150,00 mensili quale contributo per il mantenimento della figlia , oltre alla metà delle spese straordinarie.

Come dedotto dallo stesso resistente nella comparsa di costituzione e come confermato dalle parti all'udienza odierna, il versamento di una somma in favore della figlia (€ 13.000,00 secondo il , € 10.000,00 secondo la) è stato effettuato immediatamente dopo.

Nel dicembre del 2019 veniva emessa la sentenza di separazione che recepiva le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 26.09.2019; tali condizioni prevedevano la conferma dell'ordinanza presidenziale, senza alcun riferimento al versamento effettuato dal nel 2017.

D'altro canto, non è stata nemmeno prodotta altra prova finalizzata a dimostrare che le somme venivano versate nel 2017 dal in conto del futuro mantenimento per la figlia (ad es., una scrittura privata tra le parti; la causale del bonifico; ecc.).

È evidente, pertanto, che sussiste l'obbligo del di versare la somma di € 150,00 mensili alla per il mantenimento della figlia.

È stato anche documentato (con il precetto del 2019 e con la racc. del 2021) l'inadempimento di parte resistente; peraltro, non risulta nemmeno contestato dal .

Si tratta, quindi, di verificare se l'ordine al terzo sia strumento utilizzabile in caso di percezione da parte dell'obbligato del reddito di cittadinanza e se vi siano i presupposti per il sequestro di cui all'art. 156, c. 6 c.c..

Con riferimento al primo punto, ritiene il Collegio di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui il reddito di cittadinanza, in quanto sprovvisto di natura alimentare ed avente carattere di misura di politica attiva dell'occupazione, può essere attinto da un ordine di pagamento diretto per tutelare i bisogni primari dei figli.

Quanto al secondo punto, la totale inadempienza del resistente e la precarietà del reddito dallo stesso percepito giustificano il sequestro di cui all'art. 156, c. 6 c.c., sussistendo il rischio che l'obbligo di mantenimento resti inadempiuto (almeno in parte) anche in futuro. Peraltro, è pacifico che l'ordine al terzo ed il sequestro dei beni del coniuge possono essere concessi contemporaneamente (Cass., n. 9671/2013).

Sull'importo del sequestro, tenuto conto della prevedibile durata dell'assegno (considerato fino a 28 anni di età della figlia, visto che la stessa frequenta l'Università) e tenuto anche conto che – oltre all'assegno ordinario – vanno considerate le spese straordinarie, appare opportuno stabilirlo in € 15.000,00.

Visto l'esito del giudizio, il resistente va condannato a rifondere alla ricorrente spese e competenze del giudizio, da liquidare in favore dell'Erario, stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

p.q.m.

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così dispone:

- ordina ad INPS –di versare direttamente ad a (nata), entro il 5 di ogni mese, secondo le modalità che la stessa avrà cura di comunicare, la somma di € 150,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, come disposto dalla sentenza di questo Tribunale n. 1/2019, a titolo di contributo per la figlia , dagli emolumenti dovuti a (nato il 3 a);
- autorizza il sequestro ex art. 156, c. 6 c.c. sull'immobile sito in alla Via n. (censito nel Catasto Fabbricati del Comune di al fgl , p.lla sub 3, categ 3, classe 3, vani 6,5 e , p.lla sub categ. , classe) fino alla concorrenza di € 15.000,00;
- condanna a rifondere all'Erario spese e competenze legali del presente giudizio, quantificate in € 950,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge.

Si comunichi alle parti

Lecce, 28 marzo 2022

La presidente est.
dr.ssa Annafrancesca Capone